

**Corte d'Appello Taranto – Sezione penale - Sentenza 22 luglio 2015 n. 789**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. Andrea TRONCI - Presidente

Dr. Vi. FANIZZI - Consigliere

Dr. ssa Margherita GRIPPO - Consigliere estensore

all'udienza del 25/06/2015

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Mario Barruffa; con l'assistenza del Cancelliere sig. Raffaele Cannella; ha pronunciato la seguente

SENTENZA DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

GR.CO., nata l'(...) a Martina Franca - domicilio dichiarato (...) - Martina Franca (TA)

- PRESENTE appellante

avverso la sentenza n. 44/2013 emessa il 20/02/2013 dal Tribunale di Taranto - Sezione Distaccata di Martina Franca - con la quale, imputata del reato di cui all'art. 614/4 c.p. perché si introduceva nell'abitazione dell'IA. occupato da Ma.Vi. contro il volere di questi; ciò con violenza sulle cose consistita nell'effrazione del vetro di una finestra. (In Martina Franca il 16.06.2010), veniva ritenuta responsabile del reato a lei ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condannata alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; sulle conclusioni come di seguito formulate:

Il P.G. chiede "la conferma della sentenza di primo grado, rigetto dei motivi di appello";

l'avvocato La. in sostituzione dell'avvocato Do.Mu.Sc. del foro di Taranto, difensore di fiducia dell'imputata, chiede "l'accoglimento dei motivi di appello".

MOTIVAZIONE

1. Con sentenza n. 44/2013 emessa il 20.2.2013 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, Sezione di Martina Franco affermava la penale responsabilità di GR.CO. in ordine

al reato di violazione di domicilio aggravata ex art. 614, 4° comma, c.p., compiutamente riportato in epigrafe, e, per l'effetto, concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante, la condannava alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nella motivazione della sentenza il giudice di primo grado esponeva che la prova della responsabilità penale dell'imputata veniva offerta dalla deposizione resa dai testi escussi, indicati in lista dal P.M. (la persona offesa e il teste verbalizzante).

2. Avverso detta sentenza proponeva tempestivo e rituale appello il difensore di fiducia dell'imputata.

Con l'atto di impugnazione veniva chiesta l'assoluzione dell'imputata per avere costei agito in uno stato di necessità connesso ad una situazione di disagio economico sociale e alle difficoltà della stessa di trovare una sistemazione abitativa; veniva comunque dedotta la non configurabilità del reato "di violazione di domicilio in ragione della non attualità dell'uso dell'immobile da parte della persona offesa, al momento del fatto, trasferita in altra abitazione posta in altro comune.

In via subordinata veniva invocato un trattamento sanzionatorio più favorevole con valutazione di prevalenza delle già concesse Attenuanti generiche e con riconoscimento di ogni ulteriore beneficio.

3. All'udienza del 25.6.2015 veniva celebrato il giudizio di secondo grado.

In esito alla discussione, il P.G. e il difensore dell'imputata rassegnavano le rispettive conclusioni riportate e trascritte in epigrafe.

4. Ritiene la Corte che l'appello vada parzialmente accolto nei termini che seguono attraverso la valutazione di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche e la riduzione della pena, nonché attraverso il riconoscimento all'imputata del beneficio ulteriore della non menzione della condanna, con conseguente parziale riforma della sentenza solo sul punto relativo al trattamento sanzionatorio e con conferma della sentenza in relazione a tutte le altre statuizioni.

Il principale motivo di gravame impone una rilettura delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e tale rilettura conduce a confermare l'affermazione della penale responsabilità della GR. per il reato per il quale è intervenuta condanna con la sentenza impugnata. |

La GR. è stata condannata in primo grado per il reato di violazione di domicilio aggravata ex art. 614, 4° comma, c.p. "perché si introduceva nella abitazione dell'IA. occupato da Ma.Vi. contro il volere di questi; ciò con violenza sulle cose consistita nell'effrazione del vetro di una finestra";( fatto accertato in Martina Franca il 16.06.2010. )

Ciò premesso sulla portata dell'addebito, va rilevato che, in punto di fatto, dalla deposizione resa dalla persona offesa, Ma.Vi., e dal teste Tu.Gi., in servizio presso i Carabinieri di Martina Franca, nonché dalla documentazione in atti (cfr. in particolare le fotografie relative allo stato dei luoghi accertato dai c.c. intervenuti), si evince, infatti, che in data 16.6.2010 il Ma.Vi.,

previamente informato dalla propria madre in ordine all'avvenuta occupazione dell'appartamento, di proprietà dello IA., da lui abitato in Martina Franca, in Via (...), si recava presso detto l'immobile, adiacente a quello della madre, e, dopo aver aperto la porta di ingresso con le proprie chiavi, riscontrava effettivamente la presenza di una donna, poi identificata nell'odierna imputata, che si trovava all'interno dell'appartamento con la sua famiglia. †

In particolare, il Ma. ha precisato "di aver abitato con moglie e figli nell'appartamento rinvenuto occupato dalla GR., sin dagli anni 2001/2002, e di avere in detto appartamento fissato anche la propria residenza e di non aver mai abbandonato la disponibilità di tale appartamento; (come attestato dal possesso della chiave della porta di ingresso dell'abitazione), e ciò nonostante egli si fosse di recente trasferito di fatto in altra abitazione, nel comune di Ostimi, ove espletava attività lavorativa, tanto da aver lasciato all'interno dell'immobile i propri oggetti personali, mobili ed altri oggetti in ordine ai quali la GR. non rivendicava, né dimostrava la sua proprietà; ed anzi al momento dell'accertamento del fatto, il Ma. si accorgeva che alcuni mobili ed oggetti erano stati accatastati in una stanza e che nella casa mancava la somma di 300,00 Euro, non più rinvenuta nel posto in cui era stata custodita.

I Carabinieri intervenuti nella circostanza accertavano che la GR. si era introdotta nella casa, tramite effrazione del vetro di una finestra del bagno e rottura di una delle ante; la GR. veniva invitata ad uscire dall'appartamento, ma si rifiutava.

Orbene, a fronte di tale fatto (presenza della GR. nell'appartamento), provato in modo univoco nella sua oggettiva materialità e comunque non contestato nell'atto di appello, innanzitutto non possono sorgere dubbi sulla concreta configurabilità del reato di violazione di domicilio, aggravata dalla violenza sulle cose, dal momento che l'ingresso nell'appartamento si è realizzato a seguito della effrazione del vetro di una finestra e della rottura di un'anta.

In relazione al motivo di gravame fatto valere in modo specifico in ordine alla non attualità dell'uso dell'immobile da parte del Ma. per essersi costui trasferito in altra abitazione, occorre innanzitutto premettere che "l'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto" (cfr. Cass. 5.5.2004 n. 21062), assenza che, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso proposito, non comporta affatto, di per sé sola, la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio.

Ciò premesso, va rilevato, con riferimento al caso di specie, che il Ma., pur essendosi trasferito in altra abitazione nel Comune di Ostuni, non aveva abbandonato l'appartamento oggetto di occupazione da parte della GR., sia perché continuava ad essere il possesso delle chiavi della porta di ingresso, sia, e soprattutto, perché all'interno dell'appartamento il Ma. aveva lasciato dei mobili (tra questi anche un televisore ed un frigorifero) e l'abbigliamento della moglie e dei suoi tre figli; si aggiunga, a conferma dell'attualità dell'uso, che il Ma. ha pure riferito che il giorno prima egli aveva anche mangiato in tale appartamento e vi erano i piatti da lavare lasciati nel lavandino (così a pag. 11 del verbale stenotipico dell'udienza del 20.2.2013).

In ragione di tali elementi di fatto, deve dunque ritenersi integrato il reato di violazione di domicilio dal punto di vista oggettivo; sussiste anche l'elemento soggettivo di tale reato in considerazione della pacifica consapevolezza di non poter alloggiare in un appartamento di cui non si ha la disponibilità, se non in modo inevitabilmente illecito ed abusivo.

Non è invocabile lo stato di necessità in quanto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, delineatosi con riferimento al reato di cui all'art.633 c.p., ma richiamabile per la fattispecie in esame, per la sovrapposibilità delle situazioni, "l'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di "necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi Costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo", sicché "ai fini della ricorrenza della scriminante, quindi, non basta un mero stato di disagio abitativo", ma si richiede la "urgenza assoluta e improrogabile di procurarsi un alloggio" (cfr. Cass. 13 settembre 2011, n. 33838, Cass. 17 gennaio 2008 n. 7183" Cass. 11 febbraio 2011, n. 8724). Ebbene, nel caso in esame è configurabile e intuibile solo un disagio abitativo della GR., ma non risulta provata una situazione di assoluta e improrogabile urgenza di procurarsi un alloggio.

Alla luce di quanto sin ora detto va dunque) confermata l'affermazione della penale responsabilità della GR. per il reato oggetto di contestazione.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, investito da un ulteriore motivo di appello, va detto che, in ragione di una valutazione complessiva del fatto che tenga conto dei motivi a delinquere, le già concesse attenuanti generiche possono considerarsi prevalenti rispetto alla contestata aggravante ed inoltre si può partire da una pena base pari al minimo edittale.

E così partendo dalla pena di mesi sei di reclusione (ai sensi del primo comma dell'art. 614 c.p.) ed applicata la riduzione di 1/3 dell'art. 62 bis c.p., si perviene alla pena, finale di mesi quattro di reclusione, pena sospesa per il già concesso beneficio di cui all'art. 163 c.p.

In ragione dello stato di incensuratezza dell'imputata, nonché in considerazione della natura del fatto di reato contestato, può esprimersi un giudizio prognostico favorevole per concedere alla GR. l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna.

Il resto della sentenza appellata va dunque confermato in tutte le sue statuizioni.

Il complessivo carico di lavoro gravante sull'ufficio rende opportuna l'indicazione di un termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Taranto, Sezione di Martina Franca, in data 20.2.2013 ed appellata da GR.CO., valutate prevalenti, rispetto alla contestata aggravante, le già concesse attenuanti generiche;

RIDUCE

la pena inflitta all'imputata a mesi quattro di; reclusione, con il riconoscimento dell'ulteriore beneficio della non menzione della condanna. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Taranto il 25 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2015.